



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

MAE-UAMA 010 P 26804

Roma, 03 DICEMBRE 2020

Oggetto: Direttiva sulle licenze globali di progetto ex art 13 comma 1 della legge 185/90 e ss.mm.

Riferimento: Circolare esplicativa n. 10710 del 4/4/11.

Nota indirizzata a Operatori economici dei settori regolati
dalla legge 185/90

e p.c. Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa

- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Viale delle Milizie, 5/A
00192 Roma

- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via di Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 ROMA

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Premessa

Con la circolare esplicativa n. 10710 del 4/4/11 è stata disciplinata la procedura relativa alle licenze globali di progetto (LGP).

Alla luce delle modifiche normative e procedurali intervenute nel corso degli ultimi anni si ritiene necessario un aggiornamento e revisione della materia al fine di uniformare l'iter autorizzativo e di controllo con gli altri strumenti attualmente previsti dall'ordinamento.

Definizioni

Attività ispettiva:Attività di verifica e rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative anche attraverso l'accesso ai locali, l'esame e l'acquisizione di documenti.

Comitato Consultivo:Comitato interministeriale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione e l'intermediazione dei materiali d'armamento. Il Comitato esprime pareri al MAECI ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 13 della Legge.

Dichiarazioni di arrivo a destino:Documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore.

DIS:Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), in presenza di informazioni classificate, esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9,10 quater, 10 quinquies e 13 della Legge e autorizza seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano a oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

Legge:Legge 9 luglio 1990, n.185 e ss.mm. "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n.163, da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n.105.

Licenza globale di progetto per programmi intergovernativi (LGP intergovernative):Provvedimento amministrativo rilasciato a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi svolti con imprese di Paesi Membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi individuati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

Licenza globale di progetto per programmi industriali (LGP industriali): provvedimento amministrativo rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali d'armamento svolti con imprese di Paesi Membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi individuati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

MAECI:Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Paesi NATO/UE: AUSTRIA, ALBANIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA DEL NORD, MALTA, MONTENEGRO, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, STATI UNITI D'AMERICA, TURCHIA, UNGHERIA.

Regolamento:Decreto interministeriale Esteri - Difesa 7 gennaio 2013 n. 19, regolamento di attuazione della legge 185/1990 e ss.mm.

Trattativa:Procedimento autorizzativo su istanza di parte, relativo alla fase negoziale precontrattuale.

UAMA: l'Autorità nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese, ai sensi della legge 185/90 e per gli adempimenti connessi alla movimentazione dei materiali a duplice uso, ai sensi del decreto legislativo 221/17.

Quadro normativo

- Legge 185/90

Art.5, comma 3-bis: obbliga i titolari di licenza globale di progetto (LGP) a fornire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione diventa parte integrante della relazione al Parlamento.

Art.9, comma7-bis: esclude dalla disciplina delle trattative contrattuali le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi (LGP intergovernative).

Art.11, comma 5-bis: prevede gli elementi da indicare sull'istanza di licenza globale di progetto (LGP). Prevede, altresì, che alla domanda di licenza globale di progetto per programmi industriali di ricerca sviluppo e produzione di materiali di armamento (LGP industriali), deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare.

Art.13, comma 1: prevede che l' UAMA, senza il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della Legge (in quanto operazioni soggette all'art. 9 commi 4 e 5 della Legge ovvero non sottoposte a parere in quanto trasferimenti intracomunitari) autorizzi la movimentazione di materiali d'armamento anche con la forma di licenza globale di progetto (LGP), quando riguarda operazioni da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi (LGP intergovernative) o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento (LGP industriali) svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della Legge.

Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. La conformità degli accordi è valutata nell'ambito delle attività di cui all'art. 17 comma 1 del Regolamento.

Art.14, comma 3: la licenza globale di progetto (LGP) è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile. I termini delle licenze globali di progetto (LGP) possono essere prorogati dall'UAMA, senza il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della Legge, per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda dell'operatore, da presentare non oltre la scadenza.

Art.20, comma 4-bis: in caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto (LGP), l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'UAMA.

- *Regolamento N. 19/2013*

Art.8 La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto (LGP) di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, è presentata all'Autorità nazionale-UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa-Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'UAMA provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'UAMA sino all'acquisizione della stessa.

Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dall'Autorità nazionale-UAMA, dovranno essere indicati anche i seguenti dati:

- a) estremi di iscrizione nel registro;
- b) società estere che partecipano al programma;
- c) descrizione del programma;
- d) Paesi partecipanti al programma.

Art.17: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare i programmi intergovernativi o industriali ai quali applicare le procedure previste all'articolo 13, comma 1, della Legge.

Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge.

Per consentire il rispetto dei termini per il rilascio dell'autorizzazione (60 gg dalla data di presentazione dell'istanza), in applicazione del principio generale di cui all' art.17 bis della legge 241/90 e in analogia alla procedura prevista per le autorizzazioni alle trattative contrattuali ex art. 7 comma 2 del regolamento 19/2013, decorsi i termini di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione UAMA, l'assenso del Ministero della difesa si intende acquisito.

Istruzioni applicative

Allo scopo di fornire delle istruzioni per la presentazione delle istanze di licenza globale di progetto (LGP), si comunica quanto segue:

1.Elenco

L'elenco completo dei programmi intergovernativi (di cui all'art.13 comma 1 della Legge) riconosciuti, ai fini delle semplificazioni previste dalle Legge per tali operazioni, è soggetto periodicamente a revisione ed è pubblicato sul sito dell'UAMA al seguente indirizzo:

www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html;

2.Divisione competente

La divisione competente a gestire tale procedimento viene individuata nella Divisione esportazione e transiti dell'Autorità nazionale-UAMA;

3. Tipologia di movimentazione

L'autorizzazione comprende ogni tipologia di movimentazione (forniture, riparazioni, prove, prestazioni di servizio, altro) ad esclusione dell'intermediazione di cui all'art 01 lett. p) della L. 185/90 e ss.mm. e dei trasferimenti intangibili regolati dalla circolare n. 2393 del 30.01.2014 e dalla comunicazione interpretativa n. 44981 del 16.12.2016;

4. Semplificazioni

Per le licenze globali di progetto per programmi intergovernativi, relative ai programmi individuati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, (LGP intergovernative) non sono previste autorizzazioni alle trattative contrattuali;

5. Trattative

Per le licenze globali di progetto industriali (LGP industriali), relative ai programmi individuati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, le imprese dovranno previamente ottenere il nulla osta alle trattative contrattuali dello SMD ex art 9 comma 4, per le operazioni da e verso Paesi NATO. Per i Paesi UE/SEE tale onere non è prescritto alla luce delle semplificazioni introdotte dalla direttiva 43/2009 e recepite nella circolare n. 20468 del 19 giugno 2018;

6. Classifica di segretezza

In presenza di materiale classificato, rimane fermo per l'operatore l'obbligo di ottenere dal DIS, per il tramite di UAMA, l'autorizzazione alla cessione delle informazioni classificate, prima della cessione delle informazioni stesse; attraverso l'autorizzazione alle TT.CC. ove prevista ovvero attraverso la Deroga negli altri casi. Su quest'ultimo punto si rimanda alla direttiva UAMA n. 16755 del 18 giugno 2013;

7. Moduli

Le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate sui moduli allegati alla presente Direttiva, completi del modello "anagrafica operatore" annesso;

8. Lista dei materiali

Le aziende dovranno inviare all'Autorità nazionale - UAMA la lista dei materiali anche in formato digitale secondo le linee guida e le specifiche tecniche che saranno fornite dal Centro informatico dell'UAMA; il completamento dell'iter informatico è propedeutico al rilascio della licenza globale;

9. Termini

I termini di rilascio dell'autorizzazione sono quelli di 60 giorni a partire dalla data di ricezione dell'istanza; l'Amministrazione è tenuta a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale-UAMA sino all'acquisizione della stessa;

10. Istanza

Le imprese che chiedono la licenza globale di progetto (LGP) devono presentare istanza all'Autorità nazionale-UAMA, e inviarne copia per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa, Segretariato generale della difesa, II Reparto, allegando l'elenco dei materiali oggetto di movimentazione e quello dei soggetti destinatari, nonché una dichiarazione d'uso dei materiali da parte del destinatario/i;

11. Transazioni finanziarie

Le licenze globali di progetto (LGP) consentono anche di effettuare le transazioni finanziarie ex art. 27 della Legge relative alle operazioni

previste in licenza, ivi comprese le prestazioni di servizi citate in autorizzazione;

12.Documentazione ulteriore

Su richiesta dell'Autorità nazionale-UAMA, laddove sia necessario effettuare delle specifiche verifiche, l'impresa istante dovrà produrre: il certificato di importazione; il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della Legge; un certificato camerale dal quale si evincano tra gli altri i seguenti elementi: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali ed altri elementi identificativi della impresa destinataria;

13.Registri

Ogni impresa deve istituire al proprio interno due registri in formato elettronico nei quali annotare i singoli trasferimenti/esportazioni e importazioni con indicazione del destinatario/fornitore, del materiale inviato e della licenza di riferimento. I registri devono essere consultabili *on line* da questa Autorità nazionale-UAMA attraverso modalità che saranno concordate in sede di autorizzazione, in particolare:

- per i trasferimenti intra UE, compresi i paesi aderenti al SEE (Norvegia e Islanda), si rimanda al registro di cui alla Direttiva UAMA 8740 del 3 marzo 2017 e ss. mm;

- per le operazioni da e verso i paesi aderenti alla NATO, ma non facenti parte della UE/SEE (attualmente: Albania, Canada, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Turchia) dovrà essere istituito un registro delle movimentazioni da e verso tali paesi (da compilare con le modalità previste per il registro dei trasferimenti intracomunitari regolato dalla Direttiva UAMA 8740 del 3 marzo 2017 e ss.mm. oltre le specifiche di seguito indicate) diviso in colonne o campi, contenenti i seguenti elementi:

- numero progressivo della registrazione;
- data di registrazione dell'operazione;
- descrizione del materiale d'armamento;
- quantità e valore del materiale di armamento;
- data dell'operazione (data del documento doganale);
- nome e indirizzo del fornitore e destinatario;
- paese di destinazione/provenienza;
- impiego finale e utilizzatore finale;
- estremi dell'ordine;
- estremi della licenza relativa alla movimentazione, ove prevista;
- prova che il destinatario sia stato informato delle eventuali restrizioni cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento;
- campo note;
- part number;
- voce doganale.

14.Facoltà

È facoltà delle imprese indicare sul registro ogni altro elemento (mezzo di trasporto, vettore, ufficio doganale, altri elementi) laddove considerato utile ai fini della tracciabilità dell'operazione;

15.Divieto di modifica dei campi del registro

Le registrazioni, una volta effettuate, non devono essere modificate o corrette. Ogni variazione potrà essere inserita in un "campo note" specifico riferito all'operazione per la quale è necessario annotare eventuali cambiamenti successivi all'operazione;

16. Termine di registrazione

In tutti i casi le imprese sono tenute, entro 15 giorni dalla movimentazione, ad annotare sul registro dei trasferimenti intracomunitari e SEE ovvero su quello delle operazioni con i Paesi *extra UE* aderenti alla NATO, la data della movimentazione dei materiali indicata sui relativi documenti doganali;

17. Part number e vv.dd.

La lista dei materiali da allegare all'istanza potrà essere eventualmente corredata dai relativi *part number* e voci doganali, che comunque dovranno essere indicati nei documenti di spedizione e nel registro dei trasferimenti intracomunitari e/o in quello delle operazioni NATO e nella Relazione annuale;

18. Dirigente responsabile

Le imprese istanti, in caso di richiesta di licenza globale di progetto (LGP), devono individuare un Dirigente responsabile dell'attività di *import/export* e referente presso l'Autorità nazionale-UAMA;

19. Programma interno di conformità

Inoltre, allo scopo di verificare il sistema di gestione delle movimentazioni dei materiali d'armamento, è richiesto di fornire contestualmente il programma interno di conformità e relativi ordini di servizio o procedure interne;

20. Sospensioni e revoche

Laddove vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio, la licenza globale di progetto (LGP) è sospesa o revocata con provvedimento dell'Autorità nazionale- UAMA.

Adempimenti ex post

- L'autorizzazione globale comporta per le imprese beneficiarie una diversa modalità di controllo, pertanto gli operatori titolari di autorizzazione globale devono fornire all'Autorità nazionale-UAMA, entro il 20 gennaio di ogni anno, una relazione analitica sui dati relativi all'anno precedente nonché una relazione intermedia semestrale da presentare entro il termine tassativo del 20 luglio di ogni anno.
- La relazione analitica deve contenere i seguenti dati relativi ai materiali collegati alla spedizione:
 - Protocollo spedizione ditta/documento di trasporto;
 - Data e numero licenza UAMA;
 - Paese di destinazione/provenienza;
 - Utilizzatore finale/partner;
 - Data e tipo di movimentazione;
 - Valore (e valuta) con regolamento/senza regolamento;
 - Codice dogana;
 - Quantità e unità misura;
 - Descrizione del materiale;
 - Codice materiale comunicato da UAMA;
 - Part number e voce doganale;
- L'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Tale documentazione non dovrà essere prodotta all'Autorità nazionale-UAMA, ma esibita su richiesta. L'UAMA dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20^{ter} della Legge, anche mediante l'invio di propri funzionari.

Moduli

Allo scopo di fornire un utile ausilio agli operatori, si allegano i seguenti moduli:


- Istanza di licenza globale di progetto (LGP) e relativi allegati (all. A);
- Nota anagrafica operatore (all. B).

La presente direttiva ed i modelli in formato editabile sono consultabili sul sito dell'UAMA al seguente indirizzo:

www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html.

Allo scopo di consentire alle aziende di predisporre le procedure interne necessarie all'adeguamento alle nuove regole, si comunica che le prescrizioni introdotte dalla presente direttiva avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2021.

Il Direttore dell'Autorità nazionale-UAMA
Ministro Pl. Alberto Cuttillo



**ISTANZA AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co.5 bis

LICENZA GLOBALE DI PROGETTO

1.	Società		
	Ragione sociale e Indirizzo :		
	N.ro Iscrizione R.N.I.		Città
2.	Descrizione generale del programma e Stati partecipanti		
3.	Materiali		
		(vedasi annesso I per l'elenco del materiale d'armamento)	
4.	Società partner clienti/fornitrici		
		(vedasi annesso II per l'elenco delle Società clienti/fornitrici)	
5.	Uffici doganali		
6.	Informazioni aggiuntive		
		(vedasi annesso III per le informazioni aggiuntive)	
7.	Mesi di validità		
	PRIMA ISTANZA <input type="checkbox"/>	Si richiede la licenza globale di progetto per 36 mesi	
		ovvero	
	PROROGA DI ISTANZA <input type="checkbox"/>	Si richiede la proroga dei termini dell'autorizzazione	
	Estremi precedente autorizzazione		

Prot. _____

Data _____

Firma legale rappresentante _____

Marca da bollo

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

ANNESSE II

4) SOCIETA' PARTNER CLIENTI/FORNITRICI

della Società _____

1. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
2. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
3. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
4. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
5. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
6. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____
7. Società	Ragione sociale: _____
	Indirizzo : _____
	Città _____ Paese e Codice: _____

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11. co. 5 bis

ANNESSO III

6) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

della Società

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

ANAGRAFICA OPERATORE**1. ESTREMI OPERATORE**

Ragione sociale e Indirizzo : _____

N.ro Mecc. C.C.I.A.A.: _____

Partita IVA / Codice Fiscale: _____

2. STRUTTURA AZIENDALE

Forma societaria: _____

Organi sui quali gravi la rappresentanza: _____

Nominativo del legale rappresentante _____

Residenza del legale rappresentante _____

3. ESTREMI ABILITAZIONE

Numero Iscrizione al Reg. Naz Imprese: _____

Data Iscrizione/reiscrizione _____

Eventuali periodi di sospensione: _____

Atto di iscrizione: _____

ALL. n° _____

4. ESTREMI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Nominativo delegato alla firma dell'istanza: _____

Rapporto con l'operatore: _____

Delega in originale: _____

copia conforme _____

ALL. n° _____

Data della delega: _____

scadenza _____

Deposito firma: _____

SI NO **5. SETTORE INDUSTRIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVA**

Stabilimento/i interessato/i alla produzione: _____

Validità scadenza della licenza di Detenzione (Art. 28 TULPS): _____

Settore Industriale _____

Attività Produttiva _____

6. REPERIBILITA' AI FINI ISTRUTTORI

Nominativi: _____

Indirizzi: _____

Telefono (centralino): _____

fax: _____

Email: _____

Indirizzo PEC: _____

7. EVENTUALI REVOCHE/SOSPENSIONI EX ART.15 L.185/90

Eventuale revoca

Provv. N° _____

del _____

Eventuale sospensione

Provv. N° _____

dal _____

al _____

8. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

OPERAZIONE
9. ESTREMI CONTROPARTI ESTERE

Paese di destinazione: _____

Nominativo destinatario e indirizzo _____

Nominativo acquirente e indirizzo _____

Paese di destinazione finale _____

Nominativo utilizzatore finale e indirizzo: _____

10. DOGANA/E INTERESSATA/E:
**11. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE MOVIMENTAZIONI E PROGRAMMA
INTERNO DI CONFORMITA' (da allegare)**
12. QUIETANZA DI PAGAMENTO AI SENSI DEL Decreto Interministeriale MEF-MAE del 17.05.2017 e ss.mm.

Fascia tariffaria:

FASCIA 3 BIS

PRIMA ISTANZA

FASCIA 2

PROROGA ISTANZA

Estremi del pagamento: _____

in data: _____

IBAN _____

Si allega copia della quietanza di pagamento

13. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

DICHIARAZIONI

14. DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE MOVIMENTAZIONI L. 185/90

Sig. _____

Tel. _____

Sede _____

Email _____

15. DICHIARAZIONE

La ditta, nella persona del _____
legale rappresentante/dirigente responsabile delle attività di cui al precedente punto

A) dichiara che i materiali oggetto della presente istanza non sono prodotti e/o importati, in tutto o in parte, in virtù di accordi di licenza USA o di altri paesi, con vincoli di riesportazione (alternativo a B e C)

ovvero

B) che i materiali oggetto della presente istanza sono stati importati dagli USA o da altri paesi
(indicare il paese fornitore) in tutto o in parte con vincoli di riesportazione e si impegna, a rispettare le condizioni relative all'uso finale e le altre condizioni previste dal paese fornitore. Dichiara altresì, laddove ricorrano tali circostanze, che in ogni caso non procederà alla fornitura, in assenza delle autorizzazioni estere. Si impegna a conservare la documentazione relativa e ad esibirla su richiesta dei funzionari dell'Autorità nazionale U.A.M.A..

e/o

C) che i materiali oggetto della presente istanza sono stati prodotti in tutto o in parte in virtù di accordi di licenza USA o di altri paesi (indicare il paese fornitore) con vincoli di riesportazione e si impegna al riguardo a rispettare le condizioni relative all'uso finale e le altre condizioni previste dal paese fornitore. Dichiara altresì, laddove ricorrano tali circostanze, che in ogni caso non procederà alla fornitura, in assenza delle autorizzazioni estere. Si impegna a conservare la documentazione relativa e ad esibirla su richiesta dei funzionari dell'Autorità nazionale U.A.M.A..

Nel caso in cui al momento dell'istanza non ci fosse evidenza di vincoli sui materiali ricevuti, sarà cura della Società, qualora si movimentassero materiali con vincoli USA o di altri Paesi, produrre una dichiarazione nei termini predetti.

Data _____

Firma _____

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
16. CONDIZIONI E CLAUSOLE:

Condizione di efficacia *evento condizionante:* _____
 ... risoluzione _____
(da compilare solo se l'efficacia o la risoluzione dell'impegno contrattuale sono subordinate ad un avvenimento futuro ed incerto)

Clausola di recesso Termine di esercizio: (indicare la data) _____
(da precisare solo se ad una delle parti è attribuita la facoltà di rescindere dal contratto)

Clausola penale: Ammontare della penale: _____
(da precisare solo se in caso di inadempimento o di ritardo è prevista una penale)
 ammontare della penale in lettere _____

17. COMPENSI INTERMEDIAZIONE:

SI NO Ammontare (in cifre e valuta) *importo* *valuta*
 ammontare in lettere _____

Beneficiario: _____

Nazionalità beneficiario: _____

18. IMPEGNI PER COMPENSAZIONI INDUSTRIALI:

SI NO *in caso positivo precisarne natura e contenuti*

19. OBBLIGHI ECONOMICI VERSO LO STATO PER DIRITTI DI PROPRIETA', BREVETTI E SIMILI:

SI NO *in caso positivo precisarne natura e contenuti*

20. AFFIDAMENTI DA PARTE DI AMM.NE DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE:

SI NO *in caso positivo precisarne natura e contenuti*

21. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI:

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 11, co. 5 bis

DOCUMENTAZIONE

22. CERTIFICATO ATTESTANTE LA QUALITA' DI IMPRESA AUTORIZZATA DALLE PROPRIE AUTORITA' GOVERNATIVE A PRODURRE E COMMERCIALIZZARE I MATERIALI OGGETTO DI DISCIPLINA

Autorità estera che ha emesso il documento:

Natura della certificazione (licenza di fabbricazione, abilitazione ad operare nel settore, ecc.);

Nominativo e qualifica della persona che ha sottoscritto il documento:

Data di rilascio del documento Rappresentanza diplomatico-consolare italiana che ha effettuato la

In caso di mancata legalizzazione precisare estremi convenzione internazionale sulla esenzione della stessa

ALL. n° _____

23. DICHIARAZIONE DI USO FINALE/ END USER STATEMENT

Data di rilascio: Oggetto e valore dell'impegno alla non riesportazione

Nominativo e qualifica della persona che ha sottoscritto il documento:

ALL. n° _____

24. EVENTUALE ULTERIORE CERTIFICAZIONE
